

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1751 del 10/04/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FERRARI ERIO & C. SPA (Imp. Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A) MODENA. Rif. Prot. n. 174825/2017/127 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 32833/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1830 del 10/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dieci APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA FERRARI ERIO & C. SPA (Imp. Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A) MODENA.**

Rif. Prot. n. 174825/2017/127 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 32833/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 20/11/2017 la Ditta FERRARI ERIO & C. SPA, avente sede legale in comune di Modena, Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 24/11/2017 con prot. n. 23176;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazioni carni suine;

In data 15/12/2017, con nota prot. n. 24412, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 15/1/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 719;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Modena n. 76374 del 19/6/2013;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06, nota della Provincia di Modena n. 42569 del 4/5/2012;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente, relativamente alle emissioni in atmosfera, chiede il proseguimento senza modifiche e dichiara <l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza apportare variazioni sostanziali;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, di rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, durante lo svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A.;

Durante l'iter istruttorio è stato acquisito parere tecnico (favorevole con prescrizioni) espresso da HERA SPA prot. n. 18390 del 20/2/2018;

Il Comune di Modena, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 1597 del 29/1/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta ERRARI ERIO & C. SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 10/4/2018 con scadenza al 10/4/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura  
 Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
 Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta FERRARI ERIO & C. SPA (Imp. Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";


Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI ERIO & C SPA, nello stabilimento in comune di Modena, Strada Nazionale Canaletto Nord n. 565/A, svolge attività di lavorazione carni suine, e intende rinnovare l'autorizzazione gli scarichi idrici, apportando alcune modifiche rispetto alla condizione autorizzata con prot. 76374 del 19/06/2013 dal Comune di Modena.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque piovane recapitano al fosso tombato lungo via strada naz. del Canaletto a Modena, nel punto di scarico S1; per le acque meteoriche non contaminate, provenienti da tetti, non è previsto il rilascio di una autorizzazione allo scarico.
- le acque reflue domestiche dell'abitazione sono recapitate dopo trattamento in fosse biologiche, come indicato in planimetria, nella pubblica fognatura nel punto di scarico S3, e sono sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato ;
- lo scarico delle acque del locale denominato "rinvenimento budella" sarà escluso dalla linea fognaria;
- le acque reflue domestiche del lato sud dello stabilimento sono recapitate, dopo trattamento in fosse biologiche, come indicato in planimetria, nella pubblica fognatura di strada naz. Canaletto nel punto di scarico S2, e sono sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato;
- le acque reflue domestiche nella parte nord dello stabilimento confluiscono, dopo il passaggio in fossa biologica, nella fognatura interna dello stabilimento, unitamente alle acque reflue di processo, a monte del pozzetto di prelievo campioni e quindi nella pubblica fognatura nera di via strada naz. del Canaletto a Modena, nel punto di scarico S2.
- le acque reflue di processo derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei pavimenti sono trattate in vasche per la separazione dei grassi (alcune di nuova predisposizione), alcune delle quali sono dotate di sistemi di flottazione areata e si immettono nella fognatura interna dello stabilimento a monte del nuovo pozzetto prelievo campioni (indicato in planimetria) e quindi nella pubblica fognatura nera di via strada naz. del Canaletto a Modena, nel punto di scarico S2;
- le acque di raffreddamento confluiranno, previo passaggio da un pozzetto, nella fognatura interna dello stabilimento a valle del nuovo pozzetto di prelievo campioni delle acque industriali e quindi nella pubblica fognatura nera di via strada naz. del Canaletto a Modena, nel punto di scarico S2;



Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 1053/03, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue confluenti nel nuovo pozzetto prelievo campioni di cui sopra e le acque reflue di raffreddamento sono classificate come industriali.

L'approvvigionamento idrico deriva dall'acquedotto e da due pozzi.

### **C - ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamata l'Autorizzazione agli scarichi idrici rilasciata dal Comune di Modena il 19/06/2013, prot. n. 76374;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le integrazioni pervenute il 15/01/2018, prot. 719 e il 30/03/2018, prot. 6618;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 18390 del 20/02/2018 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 1597 del 29/01/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

### **D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta FERRARI ERIO & C SPA, con insediamento posto a MODENA, STRADA NAZIONALE CANALETTO 565/A, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazioni carni suine nella pubblica fognatura di Modena, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura. I limiti per le acque reflue di processo derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei pavimenti devono essere verificati nel nuovo pozzetto prelievo campioni, per le acque di raffreddamento nel pozzetto prima della immissione delle stesse nella rete nera dello stabilimento.
- 2) Si stabilisce in circa 6400 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) I valori limite di cui al punto 1 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Entro il 31/12/2018 la ditta dovrà provvedere affinché l'immissione delle acque di raffreddamento nella rete fognaria interna avvenga a valle del pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali.
- 5) con almeno 15 giorni di anticipo dal completamento delle opere necessarie all'adempimento della prescrizione di cui sopra, la ditta dovrà inviare ad Arpae Sac di Modena, Hera Spa, Comune di Modena, comunicazione in merito.
- 6) E' vietato lo scarico delle acque del locale denominato "rinvenimento budella" nella linea fognaria.
- 7) In caso di ristrutturazione aziendale la ditta dovrà provvedere alla completa separazione dello scarico delle acque reflue domestiche nella parte nord dello stabilimento dallo scarico industriale.
- 8) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 9) I pozzetti di prelievo campioni delle acque reflue industriali devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche degrassatrici a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 12) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae SAC di Modena, al Comune di Modena ed al gestore HERA spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 16) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Arpae - Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta FERRARI ERIO & C. SPA (Imp. Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FERRARI ERIO & C. SPA, negli impianti ubicati in comune di Modena, Strada Naz. Canaletto Nord n. 565/A, svolge attività di lavorazioni carni suine, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con nota della Provincia di Modena n. 42569 del 4/5/2012, per la seguente configurazione produttiva:

- un'aspirazione sulla cottura dei grassi che genera il punto di emissione E1 avente portata di 3.700 Nmc/h;
- un consumo di carne e grasso per la produzione di ciccioli di 58.500 Kg/anno (260 kg/giorno);
- un consumo di carne e grasso per la produzione di coppa di testa di 7.000 Kg/anno (32 kg/giorno);
- un esercizio di circa 225 g/anno;

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con nota della Provincia di Modena n. 42569 del 4/5/2012 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta FERRARI ERIO & C. spa è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Modena, Strada Nazionale del Canaletto Nord n. 565/A, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni.

**E1 Cottura Grassi:**

Portata	3.700	Nm <sup>3</sup> /h
Durata	8	h/g

**Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

Non deve essere superata una produzione massima giornaliera di carne di 1000 kg;

Le materie prime, i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;

Gli effluenti provenienti dall'operazione di fusione di grassi animali devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene;

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene;

Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:

- a) provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd.

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" (Allegato 3C della DGR 1769/2010), riferite all'insieme delle attività di cottura carni per la produzione di ciccioli e coppa di testa esercitate nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

**L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:**

- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd.

Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**